



# Prefettura di Avellino

## Ufficio Territoriale del Governo

Prot.n.1153/2004/Area V  
2004

Avellino, li 13 dicembre

AI SIGG. SINDACI  
E COMMISSARI PREFETTIZI  
DEI COMUNI DELLA PROVINCIA  
L O R O S E D I

OGGETTO – Riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano a cittadini argentini di ceppo italiano.

Al fine di consentire alle SS.LL. di uniformare il proprio operato alle direttive ministeriali, si riporta, di seguito, il contenuto della nota n. K.28.1/212 in data 8/07/2004:

“Per quanto di competenza, si fa presente, in via preliminare, che la procedura riflettente le istanze di riconoscimento della cittadinanza italiana sono tuttora formalizzate nella circolare ministeriale K.28.1 dell’8/04/1991, la cui validità e fondatezza giuridica non risultano intaccate dalla successiva entrata in vigore della legge n.91/92.

Si precisa, infatti che trattandosi di cittadini stranieri non comunitari, cui si applica l’art.3 del D.P.R. n.445/2000, non possono essere rilasciate dai medesimi dichiarazioni sostitutive di certificazioni, ad eccezione del certificato di attuale residenza da acquisirsi d’ufficio.

Per gli atti formati all’estero è necessaria la legalizzazione da parte della competente autorità consolare italiana, salvo l’eventuale sussistenza di convenzioni internazionali.

Per quanto concerne la traduzione dei documenti in parola, si applicano le disposizioni previste dall’art.22 del DPR 3 novembre 2000, n.396.

Una volta riscontrata la fondatezza giuridica della pretesa a seguito delle verifiche documentali e dell’eventuale ulteriore attività accertativa che si rendesse attivare presso altri comuni interessati ed i consolati italiani di pregressa residenza all’estero, l’ufficiale di stato civile competente potrà



# Prefettura di Avellino

## Ufficio Territoriale del Governo

procedere alla trascrizione dell'atto di nascita del richiedente successivamente al riconoscimento della cittadinanza italiana.

L'art.17 del DPR 3/11/2000, n.396, concernente la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, individua il comune competente presso i cui registri dovranno essere trascritti gli atti e i provvedimenti relativi al cittadino italiano formati all'estero.

Ciò anche in ossequio al principio volontaristico sempre più recepito nelle materie di cui ci occupiamo. Ed in tale ottica si ritiene che la trascrizione degli atti possa riferirsi esclusivamente al diretto interessato, senza che tale adempimento debba riferirsi ai suoi danti causa.

Una volta trascritto l'atto di nascita del richiedente ed annotato (ex art.49, c.1, lett. I) il riconoscimento dello iure sanguinis, gli atti, presupposto dell'espletamento della procedura dovranno essere tenuti quale allegato dell'esito del riconoscimento, senza ulteriore attività provvedimentoale.

Un simile "modus operandi" sembrerebbe aderire anche alla normativa sulla semplificazione e snellezza dell'attività amministrativa, conseguendone infatti l'effetto di un notevole guadagno riguardo la burocratizzazione delle procedure.

Si concorda, comunque, in via di principio, con quanto evidenziato da codesta Prefettura in merito a quanto indicato dall'art.19 del D.P.R. n.396 nel senso che i cittadini stranieri residenti in Italia possono richiedere la trascrizione degli atti dello stato civile che li riguardano formati all'estero se conformi al nostro ordinamento, senza peraltro che tale adempimento incida sul loro status civitatis".

Tale procedura, ripetesì, è l'unica giuridicamente corretta, come confermato anche dal Consolato Generale d'Italia in Buenos Aires il quale ha ribadito che "la trascrizione in Italia degli atti formati all'estero è disciplinata dall'art.17 D.P.R. 396/2000 che prevede sia l'autorità diplomatica o consolare a trasmettere gli atti per la successiva trascrizione.



# Prefettura di Avellino

## Ufficio Territoriale del Governo

La trascrizione a richiesta degli interessati è possibile soltanto nel contesto della circolare K.28.1 dell'8/04/1991 che prevede, come condizione preliminare, l'iscrizione dei richiedenti nell'anagrafe della popolazione residente".

Infine, considerato che in Argentina sono presenti ben 64 rappresentanze diplomatico-consolari italiane, si richiama l'attenzione delle SS.LL. sull'imprescindibile necessità di acquisire copia del documento nazionale d'identità argentino (libretto verde) dal quale poter rilevare le varie residenze, ai fini dell'individuazione del o dei consolati italiani competenti, per territorio, a rilasciare il certificato di cui alla lettera B) n.6) della circolare K.28.1 dell'8/04/1991.

Le direttive impartite per l'istruttoria delle pratiche relative a cittadini argentini di ceppo italiano, ovviamente, con le eventuali varianti circa le modalità di individuazione delle residenze all'estero, sono applicabili in tutte le ipotesi di cittadino straniero di ceppo italiano rivendicante il nostro status civitatis iure sanguinis .-

IL PREFETTO

- Ippolito-